

Cittadinanza iure sanguinis e *minor issue*: la svolta delle Sezioni Unite

La naturalizzazione del genitore non interrompe la linea quando il figlio è cittadino straniero iure soli dalla nascita

Che cosa ha deciso la Cassazione, come cambiano i casi di naturalizzazione e quali conseguenze pratiche si aprono

Il 26 luglio 2026 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno pubblicato una decisione destinata a incidere profondamente sul contenzioso in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis.

La Corte ha risolto il contrasto interpretativo relativo agli effetti della naturalizzazione del genitore sul figlio minorenni nato all'estero e già titolare, fin dalla nascita, sia della cittadinanza italiana iure sanguinis sia della cittadinanza straniera iure soli.

La conclusione è netta, il minore bipolide originario conserva la cittadinanza italiana anche se il padre o la madre, durante la sua minore età, acquista volontariamente una cittadinanza straniera e perde quella italiana. In questa ipotesi non opera l'effetto automatico di perdita previsto dall'art. 12 della legge n. 555/1912, perché il figlio non acquista la cittadinanza straniera in conseguenza della scelta del genitore, la possiede già, autonomamente, dalla nascita.

Il caso esaminato

Il giudizio nasce dalla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta dai discendenti di un uomo nato in Venezuela il 25 maggio 1946. Egli era cittadino italiano iure sanguinis per discendenza materna ed era, nello stesso tempo, cittadino venezuelano iure soli, poiché nato in uno Stato che attribuiva la cittadinanza in base al luogo di nascita.

La madre, cittadina italiana nata a Gosaldo, in provincia di Belluno, nel 1923 ed emigrata in Venezuela, si naturalizzò venezuelana il 3 marzo 1954, quando il figlio aveva sette anni. Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell'8 aprile 2021, respinse la domanda ritenendo che la perdita della cittadinanza italiana da parte della madre avesse prodotto, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 555/1912, un effetto automatico anche sul figlio minorenne convivente.

La Corte d'appello di Roma confermò questa ricostruzione con sentenza n. 6177/2023. Secondo i giudici di merito, il minore avrebbe perso la cittadinanza italiana insieme al genitore, senza che assumesse rilievo la mancanza di una volontà personale di rinuncia; restava soltanto la possibilità di riacquistare successivamente lo status attraverso una dichiarazione resa al raggiungimento della maggiore età.

Contro tale decisione fu proposto ricorso per cassazione. La Prima Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 20889/2025, rimise la questione alle Sezioni Unite per chiarire quale fosse il rapporto tra la regola di conservazione della doppia cittadinanza prevista dall'art. 7 e la disciplina della perdita contemplata dall'art. 12.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite

Il nodo interpretativo può essere espresso in termini semplici: *il figlio nato all'estero, italiano per discendenza e straniero per nascita sul territorio, perde la cittadinanza italiana quando il genitore convivente si naturalizza straniero durante la sua minore età?*

Una prima lettura attribuiva all'art. 12 una portata generale. La perdita della cittadinanza del genitore avrebbe trascinato con sé quella del figlio minorenne convivente, anche quando quest'ultimo fosse già cittadino straniero iure soli dalla nascita.

L'altra lettura, accolta ora dalle Sezioni Unite, distingue invece l'origine della cittadinanza straniera del minore. Se essa è originaria e deriva direttamente dalla nascita, si applica l'art. 7 e il figlio conserva entrambe le cittadinanze. Se, al contrario, la cittadinanza straniera viene acquistata successivamente e per comunicazione della scelta compiuta dal genitore, può operare l'art. 12.

L'art. 7: il bipolide originario conserva entrambe le cittadinanze

L'art. 7 della legge n. 555/1912 disciplina il figlio di cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero che lo consideri proprio cittadino per il solo fatto della nascita nel territorio. In questa situazione il figlio possiede due cittadinanze a titolo originario, quella italiana iure sanguinis e quella straniera iure soli.

Le Sezioni Unite riconoscono all'art. 7 carattere speciale e pienamente autonomo. La norma consente al bipolide di conservare la cittadinanza italiana, salvo che vi rinunci espressamente una volta divenuto maggiorenne o emancipato, oppure che un trattato internazionale disponga diversamente.

Il sistema delineato dalla legge del 1912 è quindi, per il bipolide originario, un sistema di conservazione con facoltà di rinuncia: la cittadinanza italiana non si perde automaticamente per una decisione assunta dal genitore e non occorre alcuna dichiarazione del figlio per mantenerla.

Il minore nato all'estero, italiano iure sanguinis e straniero iure soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche dopo la naturalizzazione del genitore.

L'art. 12: quando può operare l'effetto della naturalizzazione del genitore

L'art. 12 della legge n. 555/1912 regola una fattispecie differente. Esso può riguardare il minore non emancipato che possieda inizialmente soltanto la cittadinanza italiana e che, a seguito della perdita della cittadinanza italiana del genitore convivente, acquisti la cittadinanza straniera in via derivativa.

In questo caso l'acquisto della cittadinanza straniera non deriva dal luogo di nascita, ma da un fatto successivo ovvero la naturalizzazione o la scelta compiuta dal padre o dalla madre. È soltanto in questa ipotesi che può verificarsi il cosiddetto *effetto trascinate*, con la perdita della cittadinanza italiana del minore.

La differenza, dunque, non dipende soltanto dall'esistenza di una doppia cittadinanza, ma dal momento e dal titolo del suo acquisto. La cittadinanza iure soli già posseduta alla nascita esclude l'applicazione dell'art. 12 mentre la cittadinanza straniera acquistata successivamente e per comunicazione può invece ricondurre la fattispecie a tale disposizione.

Perché la naturalizzazione del genitore non interrompe la linea

Secondo le Sezioni Unite, estendere l'art. 12 al bipolide originario significherebbe sovrapporre due situazioni che il legislatore del 1912 aveva disciplinato separatamente.

Il minore nato con due cittadinanze non riceve quella straniera dal genitore naturalizzato e non subisce alcuna trasformazione del proprio status al momento della naturalizzazione.

La scelta del genitore riguarda la sua posizione personale. Non può cancellare una cittadinanza italiana già acquistata dal figlio alla nascita, né sostituirsi alla rinuncia che l'art. 7 riserva direttamente all'interessato dopo il raggiungimento della maggiore età o dell'emancipazione.

La Corte valorizza inoltre la prassi amministrativa storica: per oltre un secolo l'amministrazione italiana, nel valutare le domande dei discendenti nati in Paesi che applicano lo iure soli, ha riconosciuto la conservazione della cittadinanza italiana indipendentemente dalla successiva naturalizzazione dei genitori.

Madre e padre sono pienamente equiparati

Un ulteriore passaggio decisivo riguarda la linea materna.

Le Sezioni Unite affermano che la piena equiparazione della madre al padre, conseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, opera non soltanto ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche nella valutazione delle conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza del genitore.

Non sarebbe coerente riconoscere alla madre la capacità di trasmettere la cittadinanza iure sanguinis e, nello stesso tempo, applicare alla sua successiva naturalizzazione regole diverse da quelle riferite al padre. Il rapporto tra gli artt. 7 e 12 deve quindi essere ricostruito nello stesso modo qualunque sia il genitore dal quale il figlio abbia ricevuto la cittadinanza italiana.

Il principio assume particolare importanza nei cosiddetti casi per via materna anteriori al 1° gennaio 1948: anche in tali vicende il figlio bipolide dalla nascita conserva la cittadinanza italiana nonostante la successiva naturalizzazione della madre.

La riforma del 2025 non si applica ai ricorsi già presentati

Prima di affrontare il merito, la Cassazione verifica quale disciplina temporale debba essere applicata. La domanda oggetto del giudizio era stata proposta molto prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 e convertito dalla legge n. 74/2025.

Le Sezioni Unite affermano che, per espressa indicazione del legislatore, la nuova disciplina non si applica alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate entro il termine di salvaguardia del 27 marzo 2025. Tali procedimenti restano regolati dalla legislazione precedentemente in vigore.

Il passaggio è importante perché proviene dal massimo organo nomofilattico della giurisdizione ordinaria. Per i ricorsi tempestivamente depositati non operano i nuovi limiti generazionali né gli ulteriori requisiti introdotti dall'art. 3-bis, pertanto, il giudice deve applicare la normativa previgente e verificare, secondo quella disciplina, la continuità della trasmissione.

I principi affermati dalla Cassazione

La sentenza formula quattro principi destinati a orientare i giudizi pendenti e le future decisioni:

- la disciplina dell'art. 3-bis della legge n. 91/1992 non si applica alle domande giudiziali di accertamento presentate entro il termine di salvaguardia, che restano disciplinate dalla legislazione precedente;
- ai sensi dell'art. 7 della legge n. 555/1912, il minore non emancipato nato all'estero da cittadino o cittadina italiana in uno Stato che attribuisca la cittadinanza iure soli è bipolide dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della cittadinanza del genitore, salvo trattati contrari o rinuncia validamente resa dopo la maggiore età o l'emancipazione;
- ai sensi dell'art. 12, soltanto il minore non emancipato che possieda esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza del genitore convivente, quando possa acquistare in via non originaria la cittadinanza straniera;
- l'equiparazione della madre al padre opera tanto nella trasmissione della cittadinanza quanto nelle conseguenze che la perdita della cittadinanza del genitore produce sul figlio.

La decisione sul caso concreto

Applicando questi principi, le Sezioni Unite accolgono il primo motivo di ricorso, dichiarano assorbiti gli altri motivi, cassano la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione.

La sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito alla naturalizzazione della madre un effetto immediato sulla cittadinanza del figlio minore, nonostante quest'ultimo fosse cittadino venezuelano iure soli fin dalla nascita. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda attenendosi alla ricostruzione stabilita dalla Cassazione. La pronuncia non contiene quindi il riconoscimento definitivo dello status in favore dei ricorrenti, ma vincola la Corte d'appello sul punto di diritto che aveva determinato il rigetto: la linea non può essere considerata interrotta per effetto della naturalizzazione della madre avvenuta nel 1954.

Quali casi sono direttamente favoriti

La decisione ha un impatto particolarmente rilevante sulle discendenze provenienti dai Paesi che attribuiscono la cittadinanza iure soli, come avviene in larga parte del continente americano. In molte pratiche la naturalizzazione dell'ascendente era stata considerata causa di interruzione della linea quando il figlio era ancora minore.

Dopo questa sentenza occorre distinguere con precisione:

- se il figlio era già cittadino del Paese straniero fin dalla nascita;
- se la cittadinanza straniera fu invece acquistata successivamente e per effetto della naturalizzazione del genitore;
- se il figlio conviveva con il genitore al momento della perdita;
- se esistano trattati internazionali applicabili alla specifica vicenda;
- se il figlio, una volta maggiorenne, abbia mai rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana.

Quando la cittadinanza straniera deriva iure soli dalla nascita e non risulta una successiva rinuncia, la naturalizzazione del genitore non interrompe la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti.

Che cosa occorre provare

La conseguenza pratica è che la ricostruzione documentale deve concentrarsi non soltanto sulla data di naturalizzazione dell'ascendente, ma anche sul regime di cittadinanza vigente nel Paese e nell'anno di nascita del minore. Non basta sapere che il genitore si naturalizzò quando il figlio era minore.

Occorre acquisire e coordinare l'atto di nascita, la normativa straniera applicabile, il certificato di naturalizzazione del genitore, l'eventuale prova della convivenza, i documenti relativi alla cittadinanza posseduta dal figlio e l'assenza di una rinuncia espressa intervenuta dopo la maggiore età.

Nei giudizi di accertamento l'attore deve provare i fatti costitutivi della propria discendenza e della trasmissione dello status, spetta invece all'amministrazione allegare e dimostrare eventuali fatti impeditivi o estintivi. La sentenza, pur dichiarando assorbiti i motivi ulteriori, richiama così l'esigenza di distinguere la prova della linea genealogica dalla prova di una sua eventuale interruzione.

Cosa cambia per i dinieghi e per i giudizi pendenti

La pronuncia offre un fondamento autorevole per contestare dinieghi amministrativi o decisioni giudiziali basati esclusivamente sulla naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio, quando quest'ultimo fosse già cittadino straniero iure soli.

Nei procedimenti pendenti la sentenza dovrà essere immediatamente richiamata, verificando che la fattispecie concreta coincida con quella definita dalle Sezioni Unite. Nei casi già respinti occorrerà valutare la natura e lo stato del provvedimento: una decisione ancora impugnabile potrà essere contestata nei termini; una decisione definitiva richiede invece un esame specifico degli effetti del giudicato e delle eventuali iniziative ancora praticabili.

Il rapporto con il nuovo contenzioso sulla riforma

La decisione delle Sezioni Unite e l'ordinanza n. 147/2026 della Corte costituzionale operano su piani differenti ma compongono un quadro in rapido movimento.

La Cassazione risolve un problema interpretativo relativo alla legge n. 555/1912 e protegge espressamente i ricorsi rientranti nella salvaguardia temporale.

La Corte costituzionale, invece, ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilità del nuovo art. 3-bis con il diritto europeo per le persone nate sotto la disciplina precedente ma non comprese nelle clausole di salvaguardia.

Per valutare oggi una pratica occorre quindi procedere in due momenti.

Prima si individua la disciplina applicabile in base alla data e alla natura della domanda.

Poi si ricostruiscono gli eventi della linea di discendenza, distinguendo la cittadinanza straniera originaria dalla cittadinanza acquistata successivamente.

Per i ricorsi anteriori alla riforma, la sentenza delle Sezioni Unite offre una risposta immediatamente applicabile.

Per le nuove domande, la continuità della linea secondo la disciplina storica resta un presupposto necessario, ma occorre inoltre verificare se il richiedente rientri nelle condizioni del nuovo art. 3-bis e seguire gli sviluppi del rinvio europeo.

Perché la sentenza è importante

La decisione è importante, anzitutto, perché restituisce coerenza al sistema della legge n. 555/1912.

Gli artt. 7 e 12 non si contraddicono, disciplinano ipotesi diverse.

Il primo tutela il bipolide originario, il secondo regola la perdita collegata a un acquisto successivo e derivativo della cittadinanza straniera.

La sentenza impedisce che una scelta personale del genitore cancelli automaticamente uno status acquistato dal figlio fin dalla nascita.

La rinuncia del bipolide è un atto personale, che può essere compiuto soltanto dall'interessato una volta raggiunta la capacità richiesta dalla legge.

Roma-Milano, 28 luglio 2026

Avv. Patrizia Giannini

Avv. Silvia Giannini

Abg. Maria Lucrezia Cucchiaro